



CITTA' DI FERMO

Regolamento comunale di Commercio su Aree Pubbliche

(modificato con delibera C.C. n. 68 del 20.11.2023)

Nuovo testo modificato

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene la disciplina organica delle funzioni e competenze demandate al Comune di Fermo dalla Legge Regionale delle Marche 05 agosto 2021, n. 22 e ss.mm.ii., nonché dal relativo Regolamento Regionale 07 giugno 2022, n. 3 in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Fermo in materia di commercio su aree pubbliche e viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, come indicato nell'art. 64 della L.R. 05/08/2021, n.22.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute in questo regolamento si intendono per:

- a) commercio su aree pubbliche nel settore merceologico alimentare, non alimentare o misto, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune;
- c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
- d) mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande e non alimentari;
- f) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- g) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
- h) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
- i) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un'area

pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbismo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

j) mercato agricolo, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui al *comma 1065 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. *Legge finanziaria 2007*);

k) fiera, la manifestazione, istituita dall'Amministrazione comunale, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

l) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

m) fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;

n) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla *legge regionale 29 aprile 2008, n. 8* (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale);

o) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

p) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

q) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

r) posteggio, la parte dell'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;

s) posteggio isolato, posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

t) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo *codice della strada*) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio adibito all'uso di commercio su aree pubbliche;

u) concessione di posteggio, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

v) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;

w) spunta in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

x) spuntista, l'operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

y) operatore, il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio

in concessione o in forma itinerante;

z) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

aa) banco tipo, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi qualitativi per la loro armonizzazione con l'arredo ed il decoro urbano.

Art. 3 Trasmissione dei dati

1. In un'ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l'analisi ed il monitoraggio dei dati relativi al commercio su aree pubbliche, il Comune trasmette in formato elettronico i titoli abilitativi ed ogni altro dato utile in proprio possesso anche mediante l'uso della piattaforma regionale.

2. I dati trasmessi possono essere utilizzati anche ai fini del controllo sulle dichiarazioni rese ex *art 46 e 47 d.p.r. 445/2000* dai soggetti beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi emanati dalla struttura regionale.

Art. 4 Divieto di uso della plastica

1. Per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nonché per il consumo immediato nelle attività commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti alimentari è vietato l'utilizzo dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso non biodegradabile così come definiti dall'*articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019*, quali posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), piatti, bicchieri, tazze, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti con o senza coperchio.

Art. 5 Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche:

a) è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale da persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:

- nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e delle disposizioni comunali;

- senza limitazioni e divieti posti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale;

b) può essere svolta:

- su posteggi localizzati in area pubblica o privata data in utilizzo o disponibilità al Comune;

- su qualsiasi area pubblica o nelle aree private autorizzate in forma itinerante e solo per il tempo necessario per la vendita;

c) è subordinata:

- al possesso dei requisiti di onorabilità a cui si aggiungono quelli professionali, solo se si

tratta di attività esercitata nel settore alimentare;

- al rilascio della concessione e contestuale autorizzazione, necessari se si tratta di posteggi nei mercati, nelle fiere o posteggi isolati dove l'esercente intende esercitare l'attività;
- se effettuata in forma itinerante, alla presentazione della comunicazione al SUAP del Comune di Fermo se l'esercente intende ivi avviare l'attività.

2. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale, alla partecipazione alle fiere e alle c.d. spunte nei mercati e nei posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla *L.R. n. 22/2021* e dal presente Regolamento.

3. Gli organi di vigilanza verificano l'identità dell'operatore ed eventuali deleghe nonché l'originale del titolo abilitativo presentato o rilasciato dal Comune territorialmente competente. Tale documento può essere sostituito con una copia del documento firmato digitalmente.

4. La modifica del settore merceologico o l'integrazione è soggetta a semplice comunicazione al SUAP competente per territorio ed al possesso dei requisiti professionali se si tratta di attività commerciale del settore alimentare.

5. È vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale o al ramo d'azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, nel rispetto di quanto previsto dalla *L.R. n. 22/2021* e da questo regolamento. Le presenze nei mercati e nelle fiere non possono essere cedute separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda riconducibile a uno specifico titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche

6. L'operatore che effettua la spunta e non occupa o lascia il posteggio assegnato prima dell'orario come individuato dal regolamento comunale, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore valutati dall'organo competente.

7. Il Comune può autorizzare lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche anche nelle giornate festive, in orario serali e/o notturni.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente in cui ha sede il posteggio. Il Comune rilascia per ogni posteggio l'autorizzazione e contestualmente la concessione preferibilmente mediante un titolo unico ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.

9. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse, se non nel caso di rinuncia previsto dall'*art. 73 L.R. n. 22/2021*.

Art. 6 Ulteriori disposizioni sui posteggi

1. L'attività di commercio su posteggio nelle fiere, nei mercati e su posteggio isolato è prioritariamente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo.

2. L'autorizzazione e la contestuale concessione è subordinata alla disponibilità del posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere, all'attività di commercio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di posteggi nei mercati e nelle fiere fino al limite massimo stabilito dall'*articolo 59 comma 6, della L.R. n. 22/2021*.

4. Lo scambio consensuale dei posteggi previsto all'*art. 60, comma 6, della L.R. n. 22/2021* è consentito anche nell'ambito dei mercati con le stesse modalità previste per le fiere. Lo scambio di posteggio effettuato mediante scrittura privata non autenticata viene comunicato al SUAP del Comune.

Art. 7 Consumo immediato di prodotti

1. Nelle attività commerciali che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo sul posto solo all'interno dell'area mercatale definita sulla base della planimetria o perimetrazione comunale, su piani di appoggio/tavoli dedicati non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradabili.

2. Per le attività di cui al comma 1 è consentita:

a) l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui vengono indicati i prodotti offerti con l'indicazione dei relativi prezzi;

b) la vendita mediante distributori automatici per i prodotti che non sono di propria produzione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. È vietata:

a) la somministrazione di alimenti e bevande mediante la preparazione e fornitura del prodotto nel contenitore utilizzato per il consumo ovvero l'attività di servizio assistito;

b) in caso di esercizio di un'attività artigianale, la vendita di bevande che non sono di produzione propria.

4. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessario.

Art. 8 Concessioni temporanee

1. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, spettacoli, feste comunali e patronali, il Comune può rilasciare concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico valide soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

2. La domanda su modulistica pubblica regionale o nazionale deve contenere pena l'inammissibilità della stessa:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale e la partita iva;

b) il settore o i settori merceologici;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità;

d) il possesso dei requisiti professionali, se si tratta di attività, commerciale nel settore alimentare;

e) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività.

3. Se pervengono più richieste rispetto ai posteggi disponibili, la concessione è rilasciata sulla

base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) ordine cronologico di ricevuata di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
- b) eventuali criteri previsti dal Comune per la singola iniziativa;
- c) sorteggio.

Art. 9 Normativa igienico – sanitaria

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti

2. Il commercio di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL o altre fonti energetiche sono soggetti al rispetto dell'apposita normativa in materia di sicurezza comprese le raccomandazioni tecniche o indicazioni tecniche di prevenzione incendi nonché le linee guida e/o circolari emanate per il contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche. Gli operatori in possesso della certificazione di conformità alla normativa in materia di sicurezza inclusa nell'omologazione del mezzo sono esclusi dalla presentazione della certificazione di corretta installazione dell'impianto ad ogni partecipazione di attività di commercio su aree pubbliche.

Capo II

Commercio in forma itinerante

Art. 10 Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 7) della legge regionale n.22/2021, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un'ora, trascorsa la quale l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

2. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune.

3. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00. La vendita porta a porta può essere esercitata dalle ore 09.00 alle ore 19.00. È parimenti fatto obbligo di sospendere l'attività nei medesimi giorni previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 11 Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico-sanitari e di salvaguardia dei valori storico-ambientali, si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante nelle seguenti zone:

- a) in tutto il Centro Storico comprese le vie che delimitano lo stesso, denominate: Via Bellesi, Viale Crollalanza, Via della Carriera, Viale Trento Nunzi, Largo S. Giuliano, Via XX Giugno, Via Corridoni;
- b) in Viale Trieste ed in Via Pompeiana fino all'incrocio con Via Lucchi;
- c) in Viale Trento (dal Cimitero fino a P.zza Dante);
- d) in Via C.A. Vecchi e tratto di Via Leti;
- e) in Via Diaz;
- f) in Via Tiro a Segno (dall'incrocio con Via Speranza fino all'incrocio con Via Giorgione);
- g) nella zona circostante l'Ospedale Civile A. Murri, comprendente le seguenti vie: Via Medaglie d'Oro, Via Augusto Murri, Via Monaldi, Via Cocci, Via Forlanini, Via Mistichelli, Via Baccio, Via Gigliucci, Via Baglioni, Via Scavi Archeologici;
- h) tratto di Via XXV Aprile compreso tra l'incrocio di S. Giuliano e Via Flaiani;
- i) a Torre di Palme: Centro di Torre di Palme delimitato dalle Vie Duca degli Abruzzi, Piazza Lattanzi, Via Giulio Cesare, Via Duca d'Aosta, Piazza della Rocca;
- l) Lido di Fermo — Casabianca: intero territorio dalla SS 16 e il Lungomare Fermano compreso per il periodo tra il 1° giugno ed il 15 settembre;
- m) a Capodarco: P.zza Della Repubblica; P.zza Della Libertà;
- n) a Marina Palmense: intero territorio dalla SS 16 al lungomare compreso per il periodo tra il 1° giugno ed il 15 settembre;

2. Il commercio di prodotti ittici esercitato con negozi mobili, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, non può essere effettuato nelle seguenti aree:

- P.zza del Popolo;
- P. le Girfalco;
- C.so Cefalonia;
- C.so Cavour.
- Centro storico di Torre di Palme

3. È vietato svolgere attività di commercio su aree pubbliche all'interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti ed in tutti gli altri casi disposti dal Regolamento Regionale 07/06/2022, n. 3.

Capo III

MERCATI

Art. 12 Mercato settimanale del sabato

I, Il mercato, avente tipologia di mercato ordinario ai sensi dell'art. 57 comma e) della L.R. 05/08/2021 n.22 e, che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno del sabato di ogni settimana nel Centro storico ed aree limitrofe è denominato "Mercato del Sabato".

2. Il mercato si svolge nelle seguenti zone:

Denominazione zona	Posteggi operatori commerciali	Posteggi espositori	Posteggi produttori agricoli
Viale V. Veneto/L. go Calzecchi Onesti	n. 44		
Piazzale Azzolino	n. 3		
Via Rossini	n. 1		
Piazzale Tupini	n. 21	n. 2	n. 4
Totale posteggi	n. 69	n. 2	n.4

3. Nel mercato sono previsti n. 75 posteggi, dei quali n. 4 riservati ai produttori agricoli, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e n. 2 riservati agli espositori.

4. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi non occupati, con il numero d'identificazione e le relative planimetrie, è riportata negli allegati "1a", "1b", "1c" e "1d") al presente regolamento, il cui aggiornamento, è curato d'ufficio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento, e può essere modificato con delibera di Giunta Comunale.

5. L'orario del mercato è fissato dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

6. Nel caso di coincidenza di data con le Fiere, il mercato è soppresso. In tale occasione gli operatori del mercato che parteciperanno alla Fiera saranno esentati dal pagamento del contributo per le spese di organizzazione della manifestazione.

7. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.00 e non oltre le 8.00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Alle ore 8.15 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta.

8. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato. Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati,

9, Il mercato viene annullato e quindi non si svolge nelle seguenti date: Capodanno, Pasqua, Ferragosto, Natale ed il giorno di Santo Stefano.

Art. 13 Mercati "decentrati "

I. I mercati decentrati, aventi tipologia di mercato ordinario ai sensi dell'art. 57 comma e) della L.R. 05/08/2021 n.22, si svolgono, in tutto l'anno, nei giorni e nelle zone indicate dalla seguente tabella:

Zona	Cadenza	svolgimento	Ubicazione	Posteggi
Capodarco	Settimanale	Venerdì	P.zza Repubblica	6
Marina Palmense	Settimanale	Mercoledì	Via Caduti sul Lavoro	8

2. I posteggi previsti nei mercati di cui al presente articolo, sono abilitati anche alla vendita di prodotti alimentari, purché effettuata con l'ausilio di negozi mobili e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002

3. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi non occupati, con il numero di identificazione e le relative planimetrie, è riportata rispettivamente negli allegati "2" e "3" al presente regolamento e di esso facente parte integrante, il cui aggiornamento, è curato d'ufficio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento,

4. L'orario dei mercati sopraindicati è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13.00. Nel caso di coincidenza di data con le fiere, i mercati non sono soppressi.

5. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.00 e non oltre le 8.30. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Alle ore 8.30 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta.

6. Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati.

7. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

Art. 14 Mercati stagionali

1. Sono confermati i mercati stagionali, aventi tipologia di mercato ordinario ai sensi dell'art. 57 comma g) della L.R. 05/08/2021, n. 22, che si svolgono, nei mesi di luglio ed agosto, nei giorni e nelle zone indicate nella tabella seguente:

Zona	Giorno di svolgimento	Ubicazione	n. posteggi
Lido di Fermo	venerdì	Lungomare Fermano	34
Lido Tre Archi	martedì	Via Aldo Moro	31
Lido di Fermo	lunedì mercoledì giovedì sabato domenica	Via Lungomare Fermano — Lato monte	6

2. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi non occupati, con il numero d'identificazione e le relative planimetrie, è riportata rispettivamente negli allegati "4", "5" e "6" al presente regolamento e di esso facenti parte integrante, il cui aggiornamento è curato d'ufficio senza procedimento di aggiornamento del regolamento.

3. L'orario del mercato stagionale di Lido Tre Archi è stabilito dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 17.30 e non oltre le ore 18.00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Alle ore 18.00 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta.

4. L'orario del Mercato stagionale di Lido di Fermo, sito in via Lungomare Fermano, è fissato dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 19.30 e non oltre le ore 20.00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Alle ore 20.30 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta. Il Mercato di Lido di Fermo si svolge nel seguente modo:

Mese	Giorno di svolgimento	Periodo
Giugno	sabato	Dal 15 al 30
Luglio/agosto	venerdì	Tutto il mese
Settembre	sabato	Dal 1° al 15

5. Il mercatino stagionale giornaliero di Via Marco Polo si svolge in Via Lungomare Fermano (lato monte) dal 1/7 al 31/08, nei giorni come riportati al precedente prospetto, ed è fissato dalle ore 20,00 alle ore 24,00. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 19,30 e non oltre le ore 20,00. I titolari di posteggio che non occupano il posteggio entro tale orario sono considerati assenti. Alle ore 20.30 il personale della Polizia Municipale provvede ad iniziare le operazioni di spunta.

6. Nel caso di coincidenza di data con le Fiere i mercati non sono soppressi.

7. Nei mercati è consentita la collocazione dei veicoli purché gli stessi siano contenuti interamente nei posteggi assegnati.

8. Il posteggio va lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

9. L'Ente può avvalersi, nei limiti di legge, della collaborazione di operatori specializzati, per la buona riuscita delle iniziative mercatali da definirsi con specifico atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 15 Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. I posteggi liberi nei mercati sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall' articolo 60 della L.R. 05/08/2021, n. 22 e dall'art. 19 del R.R. 07/06/2022, n.3.

Art. 16 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni dei mercati

- 1 La durata delle concessioni di posteggio è pari ad anni 12 (dodici).
- 2 Per la revoca delle concessioni si rinvia all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 17 Registrazione delle presenze nei mercati

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi abbiano effettivamente esercitato almeno per la metà delle ore previste per ogni singolo mercato (presenze effettive);
- b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà (presenze di spunta);

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea ovvero lo abbandonino prima del periodo minimo previsto, salvi i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.

3. Il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del tipo, numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

4. È istituito il Registro delle presenze nei mercati, a cura della Polizia Municipale e posto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 18 Corrispettivo per mercato stagionale in Lungomare Fermano

1. Limitatamente agli operatori autorizzati allo svolgimento della propria attività commerciale nella parte del Lungomare Fermano insistente in area demaniale marittima, è dovuto il pagamento di un corrispettivo forfettario a copertura dei servizi generali offerti dal Comune per lo svolgimento del mercato, come pagamento canone demaniale, attività di sorveglianza, controllo, nonché ogni altra attività organizzativa e tecnica necessaria.

2. Con apposita deliberazione, sentite le Associazioni di categoria, la Giunta Municipale determina l'importo di tale corrispettivo per gli operatori autorizzati allo svolgimento del mercato stagionale in Lungomare Fermano,

3. Il mancato versamento del corrispettivo entro i termini stabiliti dalla Giunta Comunale comporta la sospensione della relativa autorizzazione.

4. Gli assegnatari del posteggio che risultassero assenti per qualunque motivo in alcune delle date o in tutte le date di svolgimento del mercato, non avranno diritto ad alcun rimborso del corrispettivo eventualmente versato. Non si provvederà parimenti al rimborso di tale corrispettivo nella ipotesi di mancato svolgimento del mercato per motivi meteorologici o di altro genere indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 Produttori Agricoli

1. Nel mercato del sabato sono riservati n. 4 posteggi a soggetti con qualifica di produttore agricolo, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, posizionati presso Piazzale Tupini.

Le concessioni dei posteggi si effettuano, previa procedura di selezione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Capo IV

FIERE

Art. 20 Fiera di Santa Maria

1. La Fiera di Santa Maria, avente tipologia di fiera ordinaria si svolge con orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 24.00. Lo svolgimento della Fiera è fissato per la 1° domenica di agosto.

2. La fiera si svolge nelle seguenti Vie e Piazze: Largo Calzecchi Onesti, Viale Vittorio Veneto, Via Lattanzio Firmiano, L. go Fogliani, Via XX Settembre, Via Roma, Via Trevisani.

L'indicazione delle superfici dei posteggi, con il numero di identificazione e la relativa planimetria, è riportata nell'allegato "7" al presente regolamento e di esso facente parte integrante, il cui aggiornamento, è curato d'ufficio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento, e può essere modificato con delibera di Giunta Comunale.

2. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle 06.00 né dopo le ore 08.00.

4. Gli spazi vanno lasciati liberi e le operazioni di pulizia ultimate entro le ore 1.00.

Art. 21 Fiera di San Savino

1. La Fiera di San Savino, avente tipologia di fiera ordinaria si svolge con orario di vendita dalle ore 15.00 alle ore 24.00. La Fiera si svolge in data 16 Agosto a Marina Palmense.
2. Il percorso fieristico si compone di n. 110 posteggi di dimensioni di ml. 8x4.
3. L'indicazione delle superfici e dei posteggi, con il numero di identificazione e la relativa planimetria, è riportata nell'allegato "8" al presente regolamento e di esso facente parte integrante, il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è curato d'ufficio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento, e può essere modificato con delibera di Giunta Comunale.
4. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 14.00 né dopo le ore 16.00.
5. Gli spazi vanno lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 01.00.

Art. 22 Fiera di Natale

1. La Fiera di Natale, avente tipologia di fiera ordinaria, si svolge con orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 24.00. La Fiera si svolge in data 8 dicembre.
2. Il percorso fieristico rimane identico a quello della Fiera di Santa Maria.
3. L'indicazione delle superfici e dei posteggi, con il numero di identificazione e la relativa planimetria, è riportata nell'allegato "9" al presente regolamento e di esso facente parte integrante, il cui aggiornamento, ai sensi dell'art. I comma 3, è curato d'ufficio senza procedimento di aggiornamento del regolamento, e può essere modificato con delibera di Giunta Comunale.
4. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 6.00 né dopo le ore 8.00.
5. Gli spazi vanno lasciati liberi e le operazioni di pulizia ultimate entro le ore 01.00.

Art. 23 Assegnazione dei posteggi nelle fiere di Santa Maria, di San Savino e di Natale

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere viene disposta, previa procedura di selezione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 24 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, sulla base della graduatoria redatta dal Comune in base al più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal Regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.
3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi salvo autorizzazione da parte del titolare.

4. L'Ente può avvalersi, nei limiti di legge, della collaborazione di operatori specializzati, per la buona riuscita delle iniziative mercatali da definirsi con specifico atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 25 Registrazione delle presenze nelle fiere

1. Sono considerati presenti alle fiere, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiano effettivamente partecipato, per almeno otto ore.
2. Acquisiscono la presenza di spunta nelle fiere gli operatori presenti all'orario di inizio che non hanno potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili.
3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutino un posteggio proposto in assegnazione temporanea ovvero lo abbandonino prima del periodo minimo previsto, salvi i casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Polizia Municipale.
4. Il computo delle presenze è effettuato mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
5. È istituito il Registro delle presenze effettive e di spunta nelle fiere, a cura della Polizia Locale e a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 26 Contributo

1. Con apposita deliberazione, sentite le Associazioni di categoria, la Giunta Municipale determina il contributo per la concessione del posteggio nelle fiere cittadine.
2. Per contributo di concessione si intende un corrispettivo forfettario a copertura dei servizi generali offerti dal Comune per lo svolgimento della fiera, come attività di sorveglianza, controllo, nonché ogni altra attività organizzativa e tecnica necessaria.
3. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 15 luglio, per le Fiere di Santa Maria e San Savino, e entro il 15 novembre per la fiera di Natale. Il mancato versamento del contributo entro le date del 15 luglio per le fiere di Santa Maria e San Savino e del 15 novembre per la fiera di Natale, comporta la sospensione della relativa autorizzazione e la decadenza dal diritto di partecipare alla rispettiva fiera per l'anno di riferimento.
4. Il contributo oggetto del presente articolo è da intendersi aggiuntivo rispetto al canone di occupazione del suolo pubblico, che dovrà essere versato dai singoli operatori commerciali, in base alla superficie effettivamente occupata ed in base alla tariffa corrente. Gli assegnatari del posteggio che risulteranno assenti non avranno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di canone di concessione. Non si provvederà parimenti al rimborso di tale canone nella ipotesi di mancato svolgimento della Fiera per motivi meteorologici o di altro genere indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 Hobbisti e Creativi

1. Il Comune può prevedere nell'ambito delle proprie manifestazioni mercatali e/o fieristiche - fieristiche promozionali e/o a carattere straordinario aree riservate ad espositori e/o operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
2. Gli operatori di cui al comma 1 sono:
 - a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo

saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;

b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.

3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.
4. Il tesserino deve contenere il logo della Regione Marche, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune di residenza o capoluogo di regione per i residenti in altre regioni, la firma del Dirigente comunale e la data di rilascio.
5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune utilizzando la modulistica unificata regionale; Comune provvederà al rilascio del tesserino entro gg. 30 dalla presentazione dell'istanza.
6. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune di residenza, per un massimo di 5 anni dall'anno solare di rilascio, indipendentemente dal suo utilizzo. Il Comune provvederà alla vidimazione annuale prima dell'inizio del primo mercatino. Le singole vidimazioni relative alle partecipazioni mercatali saranno a cura del soggetto organizzatore dell'evento. Sarà consentita la partecipazione ad un numero massimo di 12 eventi per ciascun anno solare. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo dovrà restituire al Comune e comunque il **tesserino perderà efficacia**. Il tesserino, nello stesso periodo, non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune provvederà alla revoca del titolo abilitativo nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. In caso di smarrimento del tesserino, l'operatore dovrà fare istanza di duplicato al Comune allegando la relativa denuncia di smarrimento all'Autorità competente.
7. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
8. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3, della L.R. 05/08/2021, n.22.
9. 7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72 della L.R. 05/08/2021, n.22.

Capo V

POSTEGGI ISOLATI

Art. 28 Posteggi isolati

1. I posteggi isolati ANNUALI sono ubicati nelle seguenti zone non individuabili come mercati:

Cimitero di Fermo capoluogo	(Allegato "10")	1
Cimitero di Capodarco	(Allegato "11")	1
Via S. D'Acquisto	(Allegato "12")	1
Via Marche	(Allegato "13")	1
Via Nazionale	(Allegato "14")	1
V.le Trento numero civico 134	(Allegato "15")	1
Via Agnelli/Ruzzodromo	(Allegato "16")	1

2. I posteggi isolati STAGIONALI sono ubicati nelle seguenti zone non individuabili come mercati:

P.zza Mascagni	(Allegato "17")	1
Via U. La Malfa	(Allegato "18")	1
L.go Guido Rossa	(Allegato "19")	1
Santa Petronilla	(Allegato "20")	1
S. Tommaso/Lido Tre Archi (area verde)	(Allegato "21")	1
V.le De Gasperi	(Allegati "22a", "22b" e "22c")	5
Via Machiavelli incrocio Via Pigafetta	(Allegato "23")	1
P.le Girfalco	(Allegato "24")	1
Marina Palmense lungomare	(Allegato "25", "25a" e "25b))	1

3. Per stagionalità si intende l'esercizio dell'attività per un periodo, nell'anno solare, non superiore ad otto mesi.

4. Tutti i posteggi di dimensioni omogenee pari a metri lineari 8 x 4, sono assegnati con apposito bando comunale.

5. Il posteggio di Piazzale Girfalco, ha una superficie coperta lorda di mq. 37,30 e viene assegnato, unitamente alla struttura comunale ivi insistente, con apposito bando comunale.

6. Le procedure, i criteri e le modalità previste saranno le stesse previste dagli artt. 59 e 60 della legge regionale 05/08/2021, n. 22.

7. I posteggi possono essere realizzati anche attraverso l'installazione di strutture amovibili o di facile sgombero la cui tipologia dovrà essere autorizzata dal settore Urbanistica.

8. In considerazione della vicinanza al mare, per i posteggi di S. Tommaso/Lido Tre Archi, e Viale De Gasperi, la dimensione può essere pari a ml 8 x 5 con eventuale tettoia aperta su tre lati non superiore a mq. 20,00. Riguardo la dimensione del posteggio di Marina Palmense, si rimanda a quanto indicato nelle allegate planimetrie "25", "25a" e "25b".

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI ISOLATI)

Art. 29 Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, la Giunta, con proprio atto, non costituente modifica del regolamento, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.
2. In caso di spostamento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione dodicennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Dirigente di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.
3. Ai fini di quanto disposto all'articolo 65 della L.R. 05/08/2021, n. 22, in caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione dodicennale la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 65 comma 3 della legge regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

Art. 30 Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio, o le figure che possono rappresentare il titolare ai sensi dell'art. 59 della legge regionale, è presente costantemente nel posteggio durante l'orario minimo di permanenza disposto per la manifestazione.
2. È vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attività di vendita.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.
4. L'operatore mantiene interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
5. Le tende possono sporgere dal posteggio (o dai posteggi nel caso di occupazione di 2 o più posteggi consecutivi) per non oltre 40 cm. e avere un'altezza dal suolo non inferiore a metri 230. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni maggiori si attengono alla presente disposizione in occasione del cambio della tenda. È consentito per i soli titolari di concessioni adiacenti di utilizzare un'unica copertura, mantenendo il numero di posteggi (o di banchi) per cui è stata rilasciata apposita concessione.
6. Nessun infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posto nel posteggio.
7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, raccoglie i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti e depositandoli negli appositi contenitori, fatti salvi i mercati nei quali è organizzata apposita raccolta. Le operazioni di pulizia del posteggio, al

termine dell'utilizzazione del medesimo, consistono nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso, all'occorrenza, di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

8. È fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

9. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più udibili ad una distanza di 20 metri.

Art. 31 Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.

2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a m. 1 dal suolo. I prodotti ortofrutticoli non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati, in genere, avvisano del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, mettono a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

Art. 32 Uso di veicoli e circolazione

1. È consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.

2. In caso di emergenza, l'operatore sposta o rimuove il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

3. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori facilitano le operazioni di transito ed agevolano l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

Art 33 Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio

Le ipotesi di decadenza e revoca delle concessioni di posteggio sono disposte secondo quanto previsto dall'art. 71 della L.R. 05/08/2021 n. 22 e dagli artt. 40 e 41 del R.R. 07 giugno 2022 n. 3.

Art. 34 Mercato coperto

Nel Comune di Fermo è esistente un mercato coperto ubicato in Piazza Dante (Allegato "26") composto da n. 6 box.

Il mercato coperto funziona tutti i giorni dal lunedì al sabato con i seguenti orari:

mattino: dalle ore 6.00 alle ore 13.00;

pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

All'interno del suddetto è possibile destinare al massimo n. 2 box per la vendita esclusiva di prodotti non alimentari.

Per quanto riguarda le norme di accesso, sospensione, revoca e decadenza si applicano le norme comuni per i posteggi di commercio su aree pubbliche. A tal proposito si specifica che l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di escludere attività concorrenziali con quelle già esistenti.

Capo VII

Altre manifestazioni commerciali

Art. 35 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera o), della L.R. n. 22/2021* e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera p), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
- c) gli operatori del commercio equo e solidale;
- d) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, purché iscritti nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio.

2. Tali manifestazioni dovranno essere svolte in un arco di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegate ad altri eventi rivolti alla promozione del territorio; possono altresì essere caratterizzate da determinate specializzazioni merceologiche, finalizzate all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, alla valorizzazione di iniziative turistiche, culturali e sportive, nonché finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

3. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni ai quali demandare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale, con particolare riguardo alla validità del progetto e all'affidabilità del soggetto proponente.

4. La Giunta Comunale valuterà le proposte rispondenti alle suddette caratteristiche, suscettibili di determinare ricadute positive anche sulle strutture di pubblico esercizio e di commercio del territorio comunale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Dirigente, spettano a tutti gli organi di Polizia.

2. Ai sensi dell'articolo 72 della L.R. 05/08/2021, n. 22, chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.R. 10/08/1998 n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, disposti ai sensi dell'articolo 72 comma 4 della L.R. 05/08/2021, n. 22, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

4. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

6. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Dirigente competente per materia, al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689.

7. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti al posteggio, anche temporaneo, comporta la sospensione della concessione stessa e l'esclusione da ogni operazione di spunta fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto, sulla base di quanto disposto dall'Ufficio Tributi.

Art. 37 norme transitorie e finali

1. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali ed europee in vigore e sopravvenute alla data di entrata in vigore del presente testo e relative alle stesse materie. In caso di contrasto tra norme nazionali, europee e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono le prime con conseguente disapplicazione delle norme incompatibili.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Fermo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 39 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Comunale si rinvia alla Legge Regionale delle Marche 05/08/2021 n. 22 e ss.mm.ii nonché al relativo Regolamento Regionale 07 giugno 2022 n. 3.